SCRITTURA PRIVATA
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SENAGO E LA SOCIETA' XXX PER LA CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE ADIBITO AL GIOCO DEL BASEBALL "CARLO TOSI"

L'anno duemilaventisei il giorno _____ del mese di _____ con la presente scrittura privata tra
il Comune di Senago, con sede legale in via XXIV maggio 1 P.Iva 03519480150, rappresentato dalla dott.ssa Monica Maria Brivio nata a Garbagnate Milanese l'1/9/1964 la quale e interviene al presente atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore Servizi Scolastici, Culturali e Sportivi

E

l'A.S.D. _____ con sede in via _____ n. _____ a _____ (__) codice fiscale e P.Iva _____ regolarmente costituita il _____ e iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni Dilettantistiche con il n. _____ qui rappresentata dal Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ (____) il _____, residente a _____ in via _____ n. _____ nella sua qualità di _____ di seguito denominaro "concessionario"

PREMESSO che

- il Comune di Senago sostiene il sistema sportivo sul territorio attraverso la messa a disposizione delle strutture e degli impianti sportivi esistenti,
- tale attività si concretizza anche attraverso il sostegno alle Associazioni Sportive presenti sul territorio che costituisce una forma di attuazione del principio di sussidarietà,
- il Comune di Senago è proprietario dell'impianto sportivo di via per Cesate snc,
- con determinazione n.925 del 04/11/2026 veniva approvato l'avviso pubblico per l'individuazione del gestore dell'impianto sportivo campo da baseball "Carlo Tosi" e lo schema di convenzione tipo regolante i rapporti tra il Comune di Senago e la Società/Associazione/Ente di promozione sportiva,
- che a seguito dell'espletamento della procedura a evidenza pubblica è stato individuato quale gestore dell'impianto sportivo campo da baseball "Carlo Tosi" la Società/Associazione/Ente di promozione sportiva _____

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
Oggetto della convenzione è la gestione dell'impianto sportivo comunale di baseball "Carlo Tosi", sito in via per Cesate snc nonché delle attrezzature e pertinenze connesse.
L'impianto sportivo è affidato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, noto all'affidatario, affinché lo stesso persegua il suo fine istituzionale della pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.
La gestione oggetto del presente convenzione non può essere sospesa per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo causa di forza maggiore. In tal caso la sospensione deve essere tempestivamente comunicata.
L'organizzazione di tutte le attività svolte presso l'impianto compete al concessionario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere a canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo l'impianto sportivo.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

L'affidamento ha durata di 5 (cinque) anni a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione, con possibilità di proroga alle medesime condizioni , qualora si rendesse necessario, nelle more dello svolgimento della successiva selezione e per un periodo massimo di ulteriori mesi 12.

ART. 3 – CANONE ANNUO DI AFFIDAMENTO -ONERI A CARICO DEL COMUNE

Tutti gli oneri di gestione annuale ordinaria dell'impianto, stimati nell'allegato quadro economico, sono posti a carico all'affidatario. Di conseguenza non è previsto alcun canone di affidamento.

Per le attività svolte per la tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio pubblico , a sostegno delle attività svolte per la concreta promozione della pratica sportiva e a copertura dei maggiori oneri assunti a carico dell'Associazione per canoni e consumi di utenze il Comune potrà riconoscere all'affidatario un contributo ordinario annuale la cui entità sarà determinata in rapporto alle risorse disponibili a bilancio e alle priorità dei programmi di spesa dell'Ente stesso. Non sarà- previsto, in ogni caso, alcun meccanismo automatico di ristoro a favore dell'affidatario qualora la spesa annualmente sostenuta per le utenze risultasse, a consuntivo, maggiore dell'importo stimato.

La liquidazione avverrà annualmente in rata unica.

Il contributo concesso si qualifica quale trasferimento di natura corrente a sostegno dell'attività svolta dal concessionario a motivo della rilevanza sociale della stessa. Non sussiste alcun rapporto di corrispettività fra i servizi resi dal concessionario e la natura e consistenza del contributo ordinario erogato dal Comune, intendendosi che le attività e i servizi svolti dal concessionario sono destinati non all'Ente proprietario dell'impianto ma direttamente ai fruitori dello stesso per la pratica sportiva, agonistica e amatoriale, del gioco del baseball.

Sono a carico della parte concedente gli interventi di manutenzione straordinaria (v. art. 10) , salvo che gli stessi non si rendano necessari a causa di incuria del concessionario o di atti dolosi imputabili al concessionario.

ART. 4 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario tutte le attività, obblighi, competenze per il completo, corretto e sicuro utilizzo dell'impianto sportivo, in particolare:

1. pulizia, custodia e sorveglianza dell'impianto e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna (come riportato nel verbale di consegna), nonché ogni altro servizio funzionale all'attività presso l'impianto e a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo e di eventuali smarrimenti,
2. gestione dell'impianto sportivo, con personale qualificato ed in numero proporzionato al funzionamento dell'impianto e alla tipologia dell'attività svolta (Art. 8 "Personale") assicurando una continua e attenta sorveglianza comportamentale dei frequentatori della struttura limitandone l'accesso ad un numero adeguato di utenti nel rispetto delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e alla sicurezza e prevenzione degli infortuni,
3. tutti gli oneri di manutenzione ordinaria necessaria ed indispensabile per la conservazione e il buon funzionamento delle strutture (Art. 9 "Manutenzione ordinaria"), annotando gli interventi in apposito registro
4. presentazione entro il 30 giugno di ogni anno di dettagliata relazione degli interventi di manutenzione ordinaria realizzati nell'anno solare precedente,
5. intestazione e pagamento di tutte le utenze, pagamento di imposte e tasse ed ogni altro onere relativo alla gestione dell'impianto (Art. 11 "Spese a carico del concessionario"),
6. segnalazione tempestivamente al Comune proprietario della necessità di interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto,
7. osservanza delle norme vigenti o che dovessero essere emanate in materia igienico-sanitaria, per la prevenzione degli incendi e per la prevenzione degli infortuni del personale impiegato,

8. assunzione di ogni responsabilità in ordine all'affidamento, tenendo indenne il Comune proprietario da qualunque azione che possa essere intentata da terzi per il risarcimento di eventuali danni per responsabilità civile derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento; (Art. 5 "Responsabilità del concessionario),
9. stipulazione di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) a copertura di qualsiasi sinistro che possa verificarsi a persone/cose presso l'impianto e/o in relazione ad utilizzo/attività presso l'impianto stesso (Art. 12 "Assicurazione"),
10. promozione della conoscenza di base e della pratica del gioco del baseball, anche attraverso la collaborazione con le istituzioni scolastiche o altre associazioni del territorio,
11. collaborazione in modo proattivo per quanto richiesto dall'Ufficio Sport del Comune,
12. assunzione di ogni responsabilità in materia di "dati personali" GDPR - Regolamento UE/2016/679 (Art. 19 "Trattamento dati personali")
13. costituzione di una cauzione di € 10.000,00 (Art. 13 "Cauzione")
14. rispetto delle norme relative alla prevenzione-incendi ed alla sicurezza nella gestione e nell'utilizzo dell'impianto, adottando tutte le necessarie misure preventive a tutela dell'utenza e del personale, anche volontario, impiegato.
15. redazione di apposito piano di emergenza e di evacuazione dell'impianto (planimetrie evacuazione, segnaletica, ecc.) con esposizione, per visione agli utenti, di quanto necessario secondo normativa vigente,
16. mantenimento in efficienza di estintori, di segnaletica e lampade di sicurezza.

ART. 5 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si intende obbligato ad osservare ed a far osservare la maggiore diligenza nell'utilizzo e nella gestione dell'impianto sportivo, in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature ed a terzi, garantendo la sicurezza degli utenti.
Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato da proprio personale o da terzi, che sia causa di danno alla funzionalità/fruibilità degli impianti e delle attrezzature, o che rechi danno a persone.
Il concessionario esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che possano in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto. Il concessionario è tenuto a stipulare adeguata polizza assicurativa (RCT) con durata pari alla presente convenzione(v. Art. 12).

ART. 6 – DIVIETI

E' fatto espresso divieto al concessionario di sub-affittare – in tutto o in parte, con o senza corrispettivo – la gestione di cui al presente atto. Il mancato rispetto dell'espresso divieto è causa di risoluzione del rapporto convenzionale.
E' fatto altresì divieto all'Associazione concessionaria di modificare e/o manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, l'impianto senza aver ottenuto il preventivo formale nulla-osta della competente struttura tecnica del Comune proprietario.

ART. 7 – STRUTTURA ADIBITA A BAR/PUNTO RISTORO

Alla parte concessionaria è consentito aprire un bar/luogo di ristoro all'interno dell'impianto sportivo riservato a coloro che usufruiscono dell'attività sportiva e che passivamente assistono alla stessa che potrà essere aperto esclusivamente durante l'utilizzo dell'impianto sportivo e per gli eventi e le manifestazioni organizzate dalla società sportiva. Gli oneri e ogni provento sono a carico e a favore del concessionario che dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni previste dalle norme in materia di commercio, igienico-sanitarie e in materia di somministrazione di alimenti e bevande necessarie, entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, pena la chiusura del punto di ristoro.

ART. 8 – PERSONALE

Il concessionario si obbliga a garantire il buon funzionamento degli impianti assicurando l'impiego di un numero di addetti sufficienti all'espletamento di tutte le operazioni da compiersi nella relativa gestione.
Le modalità e la tipologia del rapporto intrattenuto dagli addetti con il concessionario ricadono sotto l'esclusiva competenza e responsabilità del concessionario medesimo.
Il concessionario assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone, anche volontari, designati ad effettuare le attività di cui all'affidamento in oggetto e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno all'utenza, nonché alla funzionalità degli impianti e delle attrezzature.
Il concessionario, in particolare, assume tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali e antinfortunistici; l'assunzione delle responsabilità di cui sopra costituisce esonero di responsabilità per il Comune.
Il concessionario, qualora si avvalga di personale dipendente, dovrà applicare – nei confronti dello stesso – condizioni normative, contributive e retributive conformi ai contratti collettivi di lavoro del settore, esonerando il Comune di Senago da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. Nessun rapporto di lavoro e/o di servizio, neanche in forma indiretta, si instaura tra il Comune di Senago e il personale del concessionario.

ART. 9 – MANUTENZIONE ORDINARIA
Il concessionario deve provvedere – per l'intera durata della concessione– agli interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto nel suo complesso (aree sportive, locali-servizi/accessori, aree accessi, aree verdi di pertinenza, ecc…) secondo quanto indicato nei piani di manutenzione comunali del terreno di gioco e del fabbricato.
Per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi necessari alla costante agibilità, efficienza, funzionalità e fruibilità dell'impianto, al fine dell'utilizzo idoneo ed in sicurezza dell'impianto medesimo.
Il concessionario sarà tenuto a rispettare le indicazioni contenute nei piani di manutenzione comunale che saranno forniti.
Il concessionario è obbligato a presentare al Comune – entro il 30 giugno di ogni anno - dettagliata relazione degli interventi di manutenzione ordinaria realizzati nell'anno solare precedente.
La relazione deve consistere in un rendiconto puntuale (tecnico-economico) delle manutenzioni effettuate, comprese le verifiche alle attrezzature che necessitano di controllo periodico.
La documentazione analitica di interventi e spese (compresi i verbali delle verifiche periodiche obbligatorie ed ogni altro documento relativo agli interventi), va tenuta – con responsabilità dell'affidatario – agli atti del concessionario medesimo.
A richiesta del Comune, il concessionario è tenuto a mettere a disposizione tale documentazione al Comune, quale controllo che il Comune ritenesse di fare.
Nel caso il Comune rilevi mancanza o non corretta esecuzione di manutenzioni ordinarie (dalla cui negligenza derivi un danno alla struttura con necessità di interventi straordinari o dalla cui mancanza di controllo/manutenzione derivino inadempimenti ad obblighi/normativa di sicurezza), il Comune interviene direttamente ed incamera la cauzione depositata dal concessionario che dovrà poi essere reintegrata (Art. 17), salva la possibilità di agire per l'ulteriore danno.
E' inoltre facoltà del Comune comminare penalità al concessionario per l'inadempimento agli obblighi contrattuali (Art. 17).

ART. 10 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sono in capo al Comune di Senago.
Il concessionario è tenuto a collaborare con il Comune al fine di redigere il programma delle manutenzioni straordinarie. In ogni caso è tenuto a comunicare al Comune immediatamente le situazioni che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria di sua stretta competenza.

Il programma delle annuali manutenzioni straordinarie è redatto dal Comune secondo propri criteri ed in relazione alle disponibilità di bilancio.
La manutenzione straordinaria effettuata dal Comune – eventualmente da soggetti incaricati dal Comune stesso – può comportare la chiusura dell'impianto (o di sue parti), in relazione alla tipologia dell'intervento da realizzare e/o degli spazi/aree interessati dall'intervento medesimo; ciò per motivi di sicurezza, al fine di garantire assenza di interferenza con personale/utenti del concessionario.
La chiusura dell'impianto o di sue parti a causa dei lavori di manutenzione straordinaria o di altri lavori di competenza del Comune, ovvero a fini di sicurezza degli utenti, non comporta alcun indennizzo a favore del concessionario.
Nel caso l'intervento straordinario del Comune sia dovuto a seguito di carenza di manutenzione ordinaria da parte del concessionario, il Comune si rivale sul concessionario medesimo, anche mediante incasso della cauzione depositata dal concessionario stesso che dovrà essere poi reintegrata (v. Art. 17), salva la possibilità di agire per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

ART. 11 – SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Sono a completo carico del concessionario tutte le spese per le attività di funzionamento dell'impianto, di conduzione e di gestione dello stesso.
In particolare, competono al concessionario:
- intestazione e pagamento di tutte le utenze, nessuna esclusa, e pagamento relativo ai consumi di tutto ciò che ne consegue (energia elettrica, acqua, gas, …),
- pagamento di oneri, permessi, tasse, riguardanti l'impianto, compreso quanto relativo a smaltimento rifiuti,
- acquisto di beni e attrezzature necessarie per il corretto svolgimento delle attività sportive e tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle attività svolte senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo,
- ogni altro onere derivante dalla gestione dell'impianto sportivo.

ART. 12 – ASSICURAZIONE
Il concessionario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei seguenti rischi da chiunque cagionati:
a) danni all'impianto sportivo e alle attrezzature in genere procurati da azioni od omissioni, sia dolose che colpose da chiunque posti in essere;
b) danni a persone o cose in occasione di gare, allenamenti e manifestazioni sportive in genere o comunque per ogni attività connessa all'utilizzo dell'impianto.
Copia del contratto assicurativo - con relativa attestazione di pagamento – dovrà essere depositato presso gli uffici comunali all'atto della tipula della presente convenzione.

ART. 13 – CAUZIONE
A garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali il concessionario è tenuto a costituire una garanzia di € 10.000,00 sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'Associazione stessa. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile e dovrà essere operativa entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto di affidamento.
La cauzione è svincolata a conclusione del periodo contrattuale e su richiesta dell'affidatario, previa verifica – da parte del Servizio Manutenzioni del Comune – di buona conservazione dell'impianto e dell'assenza di danni.
In caso di inadempienza dell'affidatario ovvero in caso di danni riconducibili al mancato rispetto di obblighi contrattuali da parte dell'affidatario medesimo, il Comune ha diritto di escutere la cauzione fino alla concorrenza di ogni suo credito, senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione.

Il Comune ha diritto di escutere la cauzione – salvo ogni altra azione che il Comune ritenga di attivare - anche nel caso in cui il Comune medesimo debba provvedere ad interventi di manutenzione straordinaria cagionati da carenza di manutenzione ordinaria da parte dell'affidatario.
Nel caso in cui la cauzione sia stata totalmente escussa dal Comune, il' concessionario è tenuto alla costituzione di altra cauzione fideiussoria del valore totale di € 10.000,00; nel caso la somma escussa dal Comune sia inferiore al valore della cauzione già costituita (€ 10.000,00), l'affidatario è tenuto all'integrazione della cauzione stessa, fino al valore di € 10.000,00.
Tali operazioni (costituzione nuova cauzione o integrazione cauzione già costituita) devono essere effettuate entro 30 giorni dalla data di "incameramento" del Comune della somma.

ART. 14 - DOCUMENTAZIONE CHE L'AFFIDATARIO HA L'OBBLIGO DI TENERE PRESSO L'IMPIANTO
L'affidatario ha l'obbligo di tenere presso l'impianto la seguente documentazione:
- Piano di emergenza e di evacuazione (da esporre presso l'impianto)
- Registro delle manutenzioni e controlli effettuati ai vari impianti,
- Documentazione tecnica e contabile relativa alle manutenzioni ordinarie annuali relazionate/rendicontate come previsto al precedente art. 9
- ogni altro documento necessario ed inerente la conduzione/gestione dell'impianto.
Per gli aspetti legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro (con particolare riferimento al lavoratore sportivo) si rimanda alla disciplina-normativa vigente D.Lgs n. 36/2021 e ss.m.i (es.per nomina di responsabile sicurezza, responsabile servizio prevenzione/protezione, addetto/i antincendio, addetto/i pronto soccorso, responsabile sorveglianza, personale abilitato uso DAE, DVR, DUVRI, DURC , etc) con conseguente obbligo di tenere presso l'impianto la relativa documentazione.

ART. 15- CONTROLLI
L'impianto è sottoposto a verifica dello stato di conservazione e di manutenzione da parte del Comune che esercita anche funzioni di controllo per la salvaguardia delle finalità pubbliche di utilizzo impianto.
Di norma, il controllo annuale del Comune è effettuato mediante ricezione di relazioni/rendiconti che l'affidatario è obbligato a presentare al Comune medesimo entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento alla situazione dell'anno precedente, più precisamente:
- relazione analitica annuale - e relativo rendiconto economico – delle manutenzioni ordinarie – v. Art. 9.
Il Comune si riserva anche di accertare, mediante visione diretta-sopralluogo, la situazione di fatto dello stato manutentivo dell'impianto medesimo, l'accertamento in merito ai controlli periodici delle attrezzature, la presenza di tutta la documentazione che attesti l'effettuazione di interventi manutentivi e di verifiche periodiche delle attrezzature e di tutto quanto previsto nella presente convenzione.

ART. 16 - CONSEGNA E RICONSEGNA DELL'IMPIANTO
L'impianto viene consegnato al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova, situazione di cui il concessionario è a conoscenza e riconosce.
La consegna dell'impianto si intende quindi implicita con la sottoscrizione del contratto .Alla scadenza (naturale o anticipata) della concessione, dovrà avvenire la riconsegna all'Amministrazione Comunale dell'impianto sportivo, di cui verrà redatto apposito verbale previa ricognizione e verifica, mediante sopralluogo in contraddittorio Comune (Servizio Manutenzioni)/concessionario della consistenza e dello stato di usura dei beni affidati, con particolare riguardo alla verifica di regolarità nell'esecuzione degli interventi manutentivi ordinari posti in capo al concessionario

ART. 17– PENALI

Nel caso in cui il servizio di gestione venga svolto in maniera non conforme a quanto previsto nella presente convenzione, il Comune provvederà ad inviare al concessioanrio formale lettera di contestazione dell'inadempimento (a mezzo PEC o Raccomandata RR).
Il concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla data di ricevimento della PEC/raccomandata della contestazione medesima. Nel caso in cui le controdeduzioni del concessionario vengano ritenute dall'Ente non accoglibili, ovvero nulla pervenga nel termine ci sui sopra, il Comune si riserva la facoltà di applicare al concessionario una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno all'immagine provocato al Comune medesimo, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
Le penali comminate saranno quantificate – in funzione della gravità dell'inadempimento – da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 10.000,00.
L'Amministrazione ha facoltà di trattenere il valore della "penale" direttamente dalla cauzione costituita dal concessionario (Art. 17) fino al valore della cauzione medesima (€ 10.000,00).
Per la "ricostituzione" della cauzione o per l'integrazione della medesima da parte del concessionario, sono applicate le modalità/tempi come illustrate al precedente Art. 13.
L'applicazione delle penalità non preclude l'esercizio di eventuali azioni risarcitorie da parte del Comune per il ristoro dell'eventuale maggior danno.
Nel caso di reiterate violazioni o di gravi inadempienze, il Comune procede ad una formale diffida ad ottemperare con assegnazione di un termine, trascorso il quale senza esito il Comune medesimo può pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.
Qualora nel corso del servizio di gestione si verifichino ripetuti casi di inadempimento contrattuale, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

ART. 18 – RECESSO
Oltre che per lo spirare del termine finale, l' affidamento può cessare anche per recesso delle parti.
Il Comune si riserva la facoltà di recedere dall'affidamento in qualsiasi momento e con semplice preavviso di 6 mesi – salvo differimento del termine per consentire il regolare svolgimento del campionato agonistico - per motivi di maggiori esigenze di interesse pubblico, anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi.
Il concessionario potrà recedere per sopravvenuta e comprovata impossibilità a adempiere agli obblighi contrattuali, con un preavviso non minore di sei mesi, mediante comunicazione via PEC o raccomandata.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il concessionario prende atto dell'informativa del Comune pubblicata sul sito istituzionale circa il trattamento di dati personali che il concessionario ha trasmesso (es. dati dell'affidatario medesimo, quali dati anagrafici e riferimenti del presidente) o che trasmetterà al Comune medesimo (es. nominativi responsabili sicurezza, nominativi addetti antincendio/pronto soccorso, ecc..., ed ogni dato personale che venisse comunicato).
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Senago, con sede in via XXIV maggio 1, indirizzo pec: postacertificata@comune.senago.legalmail.it
Il Responsabile della Protezione Dati (RDP) – Trust Data Solutions srl (DPO) - indirizzo e-mail: rpd@comune.senago.mi.it;

ART. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Tutte le spese inerenti al presente Atto, imposte e tasse e quanto altro occorra per dar corso legale alla presente concessione, immediate e future, sono a carico del concessionario.
Per quanto non espressamente previsto e regolamentato nell' Atto di affidamento, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto,

restando però sempre esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che al concessionario ed ai terzi potessero derivare dall'affidamento.

ART. 21- FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, foro competente è il Tribunale di Milano.

Il Responsabile del procedimento

Il concessionario